



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegio di Milano

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U |

nella seduta del 10 giugno 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Con ricorso del 9 marzo 2010 il ricorrente affermava che, in data 18 aprile 2008, si era recato presso un concessionario multi marche al fine di acquistare un' autovettura, nell'occasione sottoscrivendo con una società finanziaria, poi incorporata dall'intermediario convenuto, una richiesta di finanziamento dell'importo di euro 26.550,00, erogato alla concessionaria il 14 luglio 2008.

Nel mese di ottobre 2008 l'intermediario convenuto addebitava la prima rata del finanziamento, ma il ricorrente, non avendo ancora ricevuto l'autovettura nonostante ripetuti solleciti alla concessionaria, faceva presente alla resistente la situazione con fax del 14 ottobre 2008, chiedendo inoltre alla sua banca di non procedere all'addebito in conto delle future rate ritenendo non perfezionato il contratto di finanziamento per mancata consegna del bene.

Sempre il ricorrente affermava che l'intermediario convenuto continuava comunque a chiedere il rimborso delle rate del finanziamento e provvedeva anche a segnalarlo alla Banca Dati CRIF come insolvente, così compromettendo tutte le sue domande di finanziamento e/o mutuo.

Di fronte a molteplici note di protesta da parte del ricorrente, la resistente rispondeva, il 24 settembre 2009, riferendo di avere erogato *"alla parte venditrice l'importo richiesto, pari a € 26.550,00"* e sottolineando la validità e l'efficacia del contratto. Sempre la resistente precisava, inoltre, che, in ordine alla mancata consegna della vettura, *"ogni e qualsiasi eccezione concernente il contratto di compravendita [...] concluso con la [concessionaria] non era opponibile alla [convenuta] come espressamente previsto dalle 'Condizioni Generali di Finanziamento', approvate e debitamente sottoscritte [dal ricorrente] ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile"*.

Infine, il ricorrente, con lettera del 27 gennaio 2010, chiedeva alla resistente *"di pretendere il rimborso da parte di chi aveva usufruito del [...] finanziamento (intestatario del conto*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

corrente a cui era stato erogato) e soprattutto di voler provvedere urgentemente alla cancellazione della segnalazione di insolvenza da parte [del cliente] di un debito inesistente alle società interessate (CRIF)”.

A tale missiva la convenuta rispondeva il 25 febbraio 2010, ribadendo il contenuto delle lettere precedenti e comunicando “di aver provveduto a sospendere, in relazione al contratto in oggetto, qualsiasi segnalazione del [cliente] presso i SIC (Sistemi di Informazione Creditizia) di riferimento”.

Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il sopracitato ricorso del 9 marzo 2010, il ricorrente ribadiva quanto sopra esposto e lamentava che la convenuta “continuava a richiedere [...] il rimborso del finanziamento e a segnalare [il ricorrente] alla Banca Dati (CRIF) come insolvente, compromettendo tutte le [sue] richieste di finanziamento e/o mutuo”.

Pertanto, chiedeva all’Arbitro Bancario Finanziario di riconoscere “l’estraneità al contratto e la restituzione della prima rata di Euro 451,37 addebitata[...] il 05/10/2008”.

In sede di controdeduzioni, la banca puntualizzava che il ricorrente, avendo sottoscritto il contratto, aveva accettato la clausola 21 delle “Condizioni generali comuni Prestito Finalizzato e Carta” secondo cui “In assenza di accordi di esclusiva con il Convenzionato, non possono essere opposte [alla società] le eccezioni relative al rapporto di compravendita intervenuto tra il Convenzionato ed il Cliente/Titolare, incluse quelle relative alla destinazione della somma da parte del convenzionato ed alla Consegna del bene”. Tale clausola, a detta della resistente, era coerente con l’art. 42 del Codice del Consumo.

L’intermediario precisava poi di non intrattenere alcun rapporto di esclusiva con il concessionario e, inoltre, di avere “legittimamente segnalato il nominativo del [ricorrente] presso i Sistemi di Informazioni Creditizie cui aderisce, in conseguenza delle numerose rate arretrate del finanziamento, stante il pagamento solo della prima di esse”.

Tutto ciò premesso, chiedeva all’Arbitro Bancario Finanziario di respingere il ricorso.

Considerato il procedimento maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 10 giugno 2010.

DIRITTO

La questione rilevante ai fini della soluzione della vicenda attiene alla specifica tematica dell’esistenza e della rilevanza di un collegamento negoziale tra contratto di fornitura di beni e contratto di finanziamento.

Il tema in esame rappresenta uno dei profili più delicati e controversi della disciplina del credito al consumo sebbene sia ormai riconosciuto in giurisprudenza che l’esistenza di un collegamento negoziale tra i due rapporti in essere, finanziatore e cliente finanziato da un lato e cliente e fornitore del bene dall’altro, implichi che “ l’esistenza, la validità, l’efficacia, l’esecuzione dell’uno influisca sulla validità, efficacia ed esecuzione dell’altro” (da ultimo Trib. Milano 24 ottobre 2008; cfr. Cass., 5.6.2007, n. 13164; Cass., 27.3.2007, n. 7524; Trib. Reggio Calabria, 6.4.2006, n. 1307; Cass., 8.7.2004, n. 1567).

Partendo dalla considerazione che la direttiva 102/87/CE, e la conseguente normativa interna di attuazione, hanno un intento volutamente protettivo nei confronti del consumatore, è da rilevare come il “rapporto di esclusiva” tra fornitore e consumatore, la cui assenza, nel caso di specie, è utilizzata a giustificazione del rifiuto opposto dall’intermediario alla risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento del venditore, non possa considerarsi quale presupposto la cui mancanza determinerebbe una modifica in peius della posizione del consumatore (Corte Giust. CE, I sez., 23.4.2009, causa C-509/07; Corte Giust. CE, 4.11.2007, causa C-429/05).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'applicazione di questa interpretazione nel panorama italiano ha condotto a ritenere, a prescindere da un rapporto di esclusiva tra fornitore e consumatore, il diritto ad ottenere la risoluzione del contratto di credito in caso di inadempimento del venditore (Trib. Milano 24 ottobre 2008).

Ciò in quanto nel nostro ordinamento, quando due contratti, nella specie quello di fornitura e quello di credito al consumo, sono collegati in senso funzionale, le vicende estintive e/o modificative inerenti all'uno dei due contratti si ripercuotono sull'altro.

Il riferimento al rapporto di esclusiva richiesto dall'art. 42 cod. cons. deve dunque essere inteso non già come limite alla tutela del consumatore ma come protezione supplementare offerta al consumatore nei riguardi del creditore, che si aggiunge alle azioni che il consumatore può già esercitare sulla base delle disposizioni nazionali applicabili ad ogni rapporto contrattuale.

Il rifiuto opposto dall'intermediario fondato sulla clausola n. 21 delle "Condizioni generali comuni Prestito Finalizzato e Carta" sottoscritto dal ricorrente secondo cui "In assenza di accordi di esclusiva con il Convenzionato, non possono essere opposte [alla società] le eccezioni relative al rapporto di compravendita intervenuto tra il Convenzionato ed il Cliente/Titolare, incluse quelle relative alla destinazione della somma da parte del convenzionato ed alla Consegna del bene", che l'intermediario stesso asserisce essere coerente con il disposto dell'art 42 del cod.cons., e la conseguente segnalazione in CRIF non risultano in realtà conformi al contesto normativo così come sopra delineato.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi al ricorrente la prima rata addebitata e provveda a fare quanto di sua spettanza per ottenere la definitiva cancellazione del nominativo del ricorrente dalle segnalazione alla Crif.

Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO